



COMUNE DI CONTRADA
PROVINCIA DI AVELLINO
Via Luigi Bruno, 79 – 83020 – C.F. 80001930645 – P. I.V.A. 00280880642

REGOLAMENTO

Conferimento incarichi a soggetti esterni

(Approvato con Deliberazione di G.C. n° 94 del 23.09.2010)

CAPO I - CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	p. 3
1. Norma	p. 3
2. Ambito di applicazione	p. 4
3. Conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza-definizioni	p. 5
4. Disciplina generale	p. 6
5. Modalità di affidamento degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale	p. 8
6. Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica	p. 9
7. Limite di spesa	p. 10
8. Incarichi di collaborazioni coordinate e continuative	p. 10
9. Disposizioni generali	p. 10
10. Presupposti per il conferimento	p. 11
11. Pubblicizzazione	p. 11
12. Competenza e procedura	p. 12
13. Individuazione del collaboratore e stipula del contratto	p. 13
14. Criteri e modalità di coordinamento	p. 13
15. Incarichi ex art. 110 del D.Lgs 267/2000	p. 14
CAPO II – NORME FINALI E DI RINVIO	p. 16
16. Pubblicità del regolamento	p. 16
17. Norma finale ed i rinvio	p. 16
18. Entrata in vigore	p. 16

CAPO I

CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. Norma

L'art. 3, comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone che l'affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal C.C. ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del T.U.E.L.;

L' art. 3, comma 56 della predetta legge 244/2007 dispone che gli Enti Locali, con il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 267/2000, fissino i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione;

La predetta norma stabilisce, inoltre, che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al precedente punto, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Il comma 57 del sopracitato art. 3 della Legge Finanziaria 2008 dispone, infine, la trasmissione per estratto delle disposizioni regolamentari di cui al comma 56 alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione;

L'art. 53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 prevede che "Le Amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico";

L'art. 3, comma 54 della Legge Finanziaria 2008 dispone che le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso";

L'art. 3, comma 18 della predetta Legge Finanziaria 2008, infine, subordina l'efficacia stessa dei contratti relativi a rapporti di collaborazione esterna all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente;

2. Ambito di applicazione

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune di Contrada provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il presente Capo disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. n. 2222 e seguenti del Codice Civile il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative ed incarichi professionali.

2. In particolare la presente normativa regolamentare, è applicata per i seguenti programmi (elenco semphficativo e non esaustivo)

Settore	INCARICHI		
	STUDIO	RICERCA	COLLABORAZIONE/CONSULENZA
Amministrativo			Incarico di collaborazione/consulenza per: <ul style="list-style-type: none"> • Promozione sociale; • Politiche di promozione di sviluppo del territorio; • Protezione dei dati personali;
Economico-Finanziario			Incarico di consulenza per gestione ICI, TARSU, TOSAP
Lavori Pubblici - Manutenzioni			Incarico di collaborazione/consulenza per: <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione patrimonio comunale; • Sviluppo energie alternative
Edilizia - Urbanistica			Incarico di consulenza per la redazione del PUC

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione;

- b) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti);
- c) alle prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture interne all'ente a ciò deputate, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in ragione di carichi di lavoro;
- d) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.
- e) agli incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000;

4. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Capo i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati.

5. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dall'Amministrazione Comunale sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dall'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

3. Conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza- definizioni

1. Gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, hanno per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.

2. Ai fini del presente Capo si intende:

- a) per incarichi di studio, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Amministrazione e che prevedano la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) per incarichi di ricerca, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione;
- c) per incarichi di consulenze, le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.

4. Disciplina generale

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale a esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo previsto dalle norme vigenti, è ammesso per esigenze a cui il Comune non può fare fronte con personale in servizio e in presenza dei presupposti di seguito indicati.

2. In particolare il Responsabile di Settore dovrà preventivamente accertare almeno la contemporanea sussistenza di tutti i seguenti presupposti:

- a) la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati dall'Amministrazione Comunale;
- b) l'inesistenza all'interno dell'Ente di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione;
- c) l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
- d) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;

- e) la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico;
- f) la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione;
- g) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
- h) attestazione da parte del Responsabile del Settore economico-finanziario circa il rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 56 della Legge n. 244/2007, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, come convertito con modificazioni nella Legge 21/08/2008 n. 133.

3. La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere puntualmente attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.

4. La determinazione di cui al comma precedente deve indicare anche il programma in relazione per la cui attuazione è ammesso il conferimento dell'incarico.

5. Nella determinazione di affidamento dell'incarico, il Responsabile di Settore dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.

6. Il contratto, che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile di Settore e dall'incaricato, dovrà essere inserito nel repertorio dei contratti e dovrà riportare almeno i seguenti elementi: contenuto, natura, oggetto dell'incarico, modalità di svolgimento, modalità di relazione con l'Amministrazione, prodotto finale richiesto, termine iniziale e finale, eventuali penali e cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.

5. Modalità di affidamento degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale

1. Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro di natura occasionale che non siano già disciplinati da specifica normativa deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, a parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

2. In ogni caso il relativo avviso pubblico deve essere pubblicato all'Albo Pretorio.

3. In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, il Responsabile di Settore è tenuto a valutare l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.

4. L'avviso pubblico deve indicare almeno il contenuto, la natura e l'oggetto dell'incarico, le modalità di svolgimento e di relazione con l'Amministrazione, il prodotto finale richiesto, i titoli di studio e/o i requisiti professionali richiesti ai candidati, termini e modalità di presentazione delle candidature, criteri di valutazione ed eventualmente relativi punteggi, termine iniziale e finale, eventuali garanzie, cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese, data e luogo fissati per la verifica delle candidature.

5. La verifica della regolarità delle candidature pervenute compete al Responsabile di Settore.

6. Una volta verificata la regolarità delle candidature pervenute, il Responsabile di Settore, eventualmente supportato da altro Responsabile di Settore con competenze specifiche o dal Segretario Comunale, procederà alla valutazione delle candidature, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.

7. Se previsto nell'avviso pubblico, tutti i candidati, ovvero tutti i candidati che abbiano superato la soglia di ammissione eventualmente indicata nello stesso avviso,

potranno essere chiamati a sostenere un colloquio con il Responsabile di Settore, che potrà essere supportato da altro Responsabile o dal Segretario Comunale in possesso di specifiche competenze. In tal caso anche l'oggetto del colloquio e il punteggio attribuibile dovranno essere indicati nell'avviso.

8. Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal responsabile di Settore e dai testimoni che hanno assistito alle operazioni. A tutti i candidati dovrà essere comunicato l'esito della selezione,

9. Con esclusivo riferimento al conferimento degli incarichi di consulenza, la determinazione di conferimento dell'incarico indicante le generalità dell'incaricato, la ragione dell'incarico e il corrispettivo, a cui sarà allegato lo schema di contratto, dovrà essere inviata tempestivamente dal Responsabile di Settore all'Albo Pretorio e al sito web del Comune ai fini della pubblicazione.

10. Il provvedimento di liquidazione dovrà riportare una breve relazione del Responsabile di Settore che attesti il conseguimento degli obiettivi a seguito dell'espletamento dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. La mancata pubblicazione non consentirà di procedere alla liquidazione del corrispettivo.

6. Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica

I. Il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze conferiti dall'Amministrazione a soggetti esterni, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, è ammesso esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni che il Responsabile di Settore dovrà attestare nella determinazione di conferimento:

- a) invito rivolto ad almeno tre soggetti (se sussistono in tal numero soggetti idonei) con rispetto del principio di rotazione degli incarichi;
- b) insostituibilità dell'incaricato in relazione al contenuto e all'oggetto della prestazione;

- c) precedente selezione pubblica andata deserta o, comunque, risultata infruttuosa;
- d) estrema urgenza non imputabile all'Amministrazione;
- e) presenza di competenze specialistiche non comparabili;
- f) quando programmi o progetti cofinanziati da altre amministrazioni o dalla CEE per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

7. Limiti di spesa

1. Il limite massimo di spesa autorizzabile nell'esercizio per incarichi e consulenze, comunque denominati, non può superare nell'anno il 3%, riferito ad ogni singolo esercizio finanziario, delle spese correnti impegnate risultante dal rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello in corso, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio,

2. L'applicazione di quanto indicato al comma precedente avviene tramite il Responsabile di Settore competente il quale provvede a quanto indicato nel precedente articolo 6, comma 2, lettera h).

8. Incarichi di collaborazioni coordinate e continuative

1. Per collaborazioni di natura coordinata e continuativa si intendono i rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Responsabile di Settore che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla il risultato, con carattere non subordinato e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

9. Disposizioni generali

1. Il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative può avvenire per un periodo limitato nel tempo fino ad un massimo di 24 mesi.

2. L'individuazione della persona da incaricare deve avvenire previo espletamento della procedura ad evidenza pubblica, volta alla valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati, effettuata attraverso l'esame dei curricula presentati e di eventuale colloquio.

3. L'incarico può essere conferito esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti.

10. Presupposti per il conferimento

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è possibile esclusivamente quando ricorrano i seguenti presupposti:

- a) per soddisfare esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e per corrispondere ad obiettivi e progetti predeterminati, alle quali non si può far fronte con il personale in organico;
- b) per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità;
- c) per professionalità non presenti all'interno dell'ente.

2. In sede di predisposizione del PEG, annualmente, vengono individuate le attività ed i progetti specifici che per la loro natura necessitano di elevate competenze e professionalità, per le quali è possibile il conferimento di incarichi di cui all'articolo precedente.

Nella medesima sede vengono individuate le risorse finanziarie da imputare a spese per incarichi.

11. Pubblicizzazione

1. In ottemperanza al principio di trasparenza dell'azione amministrativa la scelta del soggetto da incaricare deve derivare da una procedura pubblica finalizzata ad individuare, all'interno di una platea il più possibile vasta, la persona che presenta le

caratteristiche professionali più adatte rispetto all'obiettivo dell'incarico, evitando quindi scelte arbitrarie.

2. I Responsabili di Settore, qualora sorga l'esigenza di conferire incarichi esterni, procedono all'emanazione di un avviso pubblico.

3. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici attraverso la pubblicazione periodica all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune di Contrada.

4. Per ogni incarico devono essere resi pubblici i riferimenti identificativi del collaboratore, l'oggetto, la durata del compenso.

5. La mancata pubblicazione non consentirà di procedere alla liquidazione del corrispettivo.

12. Competenza e procedura

1. Il Segretario Comunale verifica preventivamente la coerenza del ricorso a collaborazioni coordinate e continuative richieste da parte dei Responsabili di Settore rispetto agli obiettivi generali dell'amministrazione.

2. E' compito dei Responsabili di Settore attivare la procedura di evidenza pubblica e la conseguente stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. I Responsabili di Settore, acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla verifica dei presupposti per il ricorso ad un conferimento di incarico e fatta salva la verifica della disponibilità della risorsa finanziaria, devono dare atto con propria determinazione:

- a) delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al Comune;
- b) delle caratteristiche professionali che il collaboratore coordinato e continuativo deve possedere;
- c) c) disporre l'approvazione di un avviso di selezione contenente gli elementi essenziali della prestazione.

4. L'avviso di selezione, così approvato, sarà pubblicato, a cura del medesimo Responsabile di Settore sul sito web del Comune di Contrada, all'Albo Pretorio e reso disponibile presso l'ufficio "Protocollo e Messi Comunali" per almeno giorni 15 consecutivi.

5. In relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, sarà cura del Responsabile di Settore disporre la diffusione dell'avviso e la pubblicazione anche attraverso la stampa o canali supplementari.

6. La persona da incaricare viene individuata di norma attraverso una procedura comparativa tenendo conto dei contenuti dell'attività professionale e scientifica svolta, delle pubblicazioni e della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi che con l'incarico si intendono conseguire.

13. Individuazione del collaboratore e stipula del contratto

1. Il Responsabile di Settore che ha esperito la procedura per il conferimento di un incarico, dà atto con propria determinazione delle risultanze della selezione.

2. Il collaboratore sottoscrive il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che sarà inserito nel Repertorio dei Contratti. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. Il contratto è stipulato a cura del Responsabile di Settore interessato e deve contenere gli elementi essenziali la prestazione lavorativa ed il rapporto di lavoro che si instaura fra i due contraenti.

4. Il Responsabile che sottoscrive il contratto, è altresì tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni e pubblicazioni previste dalla Legge con riferimento all'instaurazione del rapporto.

14. Criteri e modalità di coordinamento

1. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro – committente che stabilisce solo meri criteri generali ed istruzioni, in sede di contratto,

per l'adempimento dell'obbligazione e per rendere la prestazione utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.

2. L'incaricato non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione del committente, fissati nel disciplinare d'incarico.

3 Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.

15. Incarichi ex art. 110 del D.Lgs 267/2000

1. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 267/2000, l'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nei bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del 5% della dotazione organica complessiva.

2. Il contratto determina la durata dell'incarico, che non può superare il mandato del Sindaco.

Il trattamento economico da corrispondere equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. Gli incarichi, conferiti con provvedimento motivato dal Sindaco, sono affidati in base al criterio della competenza professionale, previa comparazione tra diversi

curricula eventualmente raccolti, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da realizzare.

Gli incarichi a personale dipendente di altri Enti, ivi svolgente funzioni analoghe, possono essere affidati dal Sindaco intuitu personae, previa valutazione del curriculum.

4. L'incaricato è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune, fornendo le prestazioni previste dal contratto.

5. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato ed è soggetto al sistema di valutazione dell'ente, nonché all'ordinario potere di controllo, direzione e vigilanza.

6. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge (dichiarazione di dissesto o accertata condizione di deficit strutturale), nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. L'atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E' fatta salva l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'ente.

8. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli organi politici, salva la corresponsione di eventuale indennizzo.

9. Il contratto di assunzione, stipulato dal Segretario Generale, deve in particolare disciplinare:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse;
- c) gli obiettivi da perseguire;
- d) l'ammontare del compenso;
- e) l'inizio e la durata dell'incarico;
- f) i casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente
- g) la revoca dell'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale indennizzo;
- h) le incompatibilità con l'incarico ricoperto.

CAPO II

NORME FINALI E DI RINVIO

16. Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento,
2. Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito web del Comune di Contrada.

17. Norma finale e di rinvio

1. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina la materia.
2. Le materie relative alle procedure concorsuali per assunzione di personale e i criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale del Settore Tecnico ex D.Lgs n. 162/2006 e s.m.i. saranno oggetto di apposita regolamentazione.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle normative riguardanti i contratti nazionali di lavoro del personale degli enti locali.

18. Entrata in vigore

1. Il regolamento dopo l'esecutività dei provvedimenti di adozione entra in vigore secondo quanto disposto dallo Statuto Comunale.